

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Decreto ministeriale 1° settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 15 settembre 2005

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato << Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele".

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

Visto i decreti 15 febbraio 2005 e 13 giugno 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato *<<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>>* con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata fino al 7 ottobre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine "*Prosciutto di San Daniele*", allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2005, protocollo numero 62124;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "*Prosciutto di San Daniele*";

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;

DECRETA:

Articolo 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo < Istituto Nord Est Qualità - INEQ>>, con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 15 febbraio 2005 e 13 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 ottobre 2005.

Articolo 2



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 1° settembre 2005

Il Direttore Generale (Francesco Saverio Abate)